Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Venerdì, 25 novembre 1932 - Anno XI** — **Numero 272**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31 50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 272 DEL 25 NOVEMBRE 1932-XI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Tariffe d'estimo stabilite per l'attivazione del nuovo catasto negli 11 Comuni del distretto di Paola, della provincia di Cosenza.

(7479)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 76: **Istituto per il credito navale, in Roma:** Elenco dei titoli sorteggiati nella estrazione del 15 novembre 1932-XI.

(7480)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. **1471**.
Nuova denominazione della R. pinacoteca di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;
Considerato che l'attuale R. pinacoteca di Torino, denominata fino a pochi anni or sono Reale Galleria, deve la sua originaria formazione all'illuminato mecenatismo ed amore per l'arte dei Duchi e Re di Casa Sabauda;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La R. pinacoteca di Torino è intitolata col nome di « R. Galleria Sabauda ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1932, n. **1472**.
Estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di estendere la trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, secondo un piano organico di graduale svolgimento;
Visto il piano organico all'uopo predisposto;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per estendere l'applicazione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, e provvedere alla conseguente necessaria sistemazione di esse, è autorizzata la spesa di L. 1200 milioni per il primo quadriennio.

Tale somma sarà inscritta nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria in non meno di quattro esercizi finanziari a partire dal 1932-33.

Ai fondi occorrenti sarà provveduto mediante operazioni di credito nei modi ed alle condizioni che verranno stabilite con decreti Reali, su proposta dei Ministri per le finanze e per le comunicazioni.

Tali operazioni, effettuate nell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria, sono esenti dagli oneri fiscali e conseguentemente tutti gli atti riflettenti le operazioni stesse non sono soggetti ad alcuna imposta o tassa.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte, nel bilancio dello Stato ed in quello dell'Azienda ferroviaria, le variazioni necessarie in attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 1473.
Modifica della composizione della Commissione di disciplina per i funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172, che stabilisce la composizione della Commissione di disciplina per i funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri;
Visto l'art. 38, parte 2ª, del R. decreto 24 dicembre 1926 sulla composizione della Commissione di disciplina per i funzionari appartenenti ai ruoli del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il personale dei vari gruppi appartenente ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri, la Commissione di disciplina è composta di cinque funzionari del ruolo diplomatico-consolare, dei quali uno, di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e gli altri quattro di grado non inferiore al quinto.
Sono inoltre nominati tre membri supplenti fra i funzionari dello stesso ruolo, dei quali uno di grado non inferiore al quarto e gli altri due di grado non inferiore al sesto, destinati a fare rispettivamente le veci del presidente e dei membri predetti in caso di loro assenza o legittimo impedimento.
È anche membro della Commissione di disciplina il direttore generale del personale che esercita altresì le funzioni di relatore e che, all'occorrenza, può essere sostituito da un funzionario del ruolo diplomatico-consolare avente grado non inferiore a quello del funzionario o dell'impiegato deferito all'esame della Commissione.
Funge da segretario un funzionario del ruolo diplomatico-consolare di grado non inferiore al settimo.
La Commissione delibera a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 2.

La Commissione è nominata ogni anno con decreto Ministeriale e i membri di essa possono essere confermati nell'incarico.

Art. 3.

Il Ministro per gli affari esteri può disporre, ogni volta che lo ritenga opportuno, che la Commissione sia assistita da funzionari tecnici.

Art. 4.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente decreto, si applicano le disposizioni della parte II del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contenute in altre leggi e decreti in quanto siano contrarie a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1932, n. 1474.
Esecuzione del Protocollo firmato a Roma l'11 novembre 1932 per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932 concernente la liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto-legge 22 luglio 1932-X, n. 928, che dà esecuzione all'Accordo firmato a Vienna il 7 luglio 1932, per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (clearing) italo-austriaca;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Protocollo firmato a Roma l'11 novembre 1932 per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932 di sopra menzionato, concernente la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (clearing) italo-austriaca;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo firmato a Roma l'11 novembre 1932 per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932, concernente la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (clearing) italo-austriaca.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei termini e alle condizioni stabilite dall'ultimo alinea del Protocollo di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione al Parlamento Nazionale del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 83. — MANCINI.

Protocole pour l'application de l'Accord du 7 juillet 1932 concernant la liquidation du solde du clearing italo-autrichien.

Les soussignés, représentant le Gouvernement Fédéral de la République d'Autriche et le Gouvernement Royal d'Italie, dûment autorisés à cet effet, dans le but de faciliter la liquidation du solde du clearing italo-autrichien et, en même temps, les échanges réciproques des marchandises entre les deux Pays, sont convenus de ce qui suit:

1. — Le règlement prévu par le premier alinéa de l'article 5 de l'Accord pour la liquidation du solde du clearing italo-autrichien, en date du 7 juillet 1932, pourra être autorisé par la Banque Nationale d'Autriche et l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, même dans les cas de clearings privés, à la condition que les versements des montants en lires italiennes par les importateurs de marchandises autrichiennes en Italie en faveur des exportateurs de marchandises italiennes en Autriche, pour lesquels des schillings sont déposés au compte commun auprès de la Banque Nationale d'Autriche, soient effectués par l'entremise de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

2. — A partir du premier novembre 1932 et pendant la durée de l'Accord du 7 juillet 1932, prorogée aux termes du paragraphe 3 ci-dessous, la Banque Nationale d'Autriche et l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, d'accord entre eux, ont la faculté d'autoriser, dans la limite globale de 4 millions de lires italiennes par mois, des clearings privés pour des affaires d'exportation de marchandises autrichiennes en Italie et de marchandises italiennes en Autriche, aux conditions suivantes:

a) que les contrats pour lesquels la concession est requise se refèrent uniquement aux échanges des marchandises originaires de l'Autriche et de l'Italie;

b) que les 40 % du prix d'achat des marchandises autrichiennes à importer en Italie soient destinés à la liquidation du solde du clearing italo-autrichien selon les dispositions de l'Accord du 7 juillet 1932, et que, en ce qui concerne les 60 % résidus, les versements des montants en schillings en faveur des exportateurs de marchandises autrichiennes en Italie soient effectués par l'entremise de la Banque Nationale d'Autriche;

c) que les versements des montants en lires italiennes en faveur des exportateurs de marchandises italiennes en Autriche soient effectués par l'entremise de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

3. — L'Accord du 7 juillet 1932 concernant la liquidation du solde du clearing italo-autrichien est prorogé jusqu'au 31 mars 1933.

Il cessera d'être en vigueur même avant cette date si le compte commun dont à l'art. 3 de l'Accord du 30 décembre 1931 n'aura plus de disponibilités et si le solde sera réglé en conformité de l'Accord spécial prévu au troisième alinéa de l'art. 4 de l'Accord du 7 juillet 1932.

Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome le plus tôt possible. Ce Protocole pourra néanmoins être mis en vigueur, à titre provisoire, par échange de notes.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole.

Fait en double exemplaire à Rome, le 11 novembre 1932.

MUSSOLINI. L. EGGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

SUVICH.

REGIO DECRETO 24 settembre 1932, n. **1475**.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Cerone, frazione del comune di Strambino Romano.

N. 1475. R. decreto 24 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Cerone, frazione del comune di Strambino Romano (Aosta), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e n'è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. **1476**.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine, sotto il titolo di S. Antonio Abate, in Norcia.

N. 1476. R. decreto 20 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine, sotto il titolo di S. Antonio Abate, in Norcia, ed è autorizzato il trasferimento, dalle attuali intestatarie al Monastero suddetto, dei beni immobili di cui esso trovasi in possesso da tempo anteriore al Concordato.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. **1477**.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Magno delle Benedettine, in Amelia.

N. 1477. R. decreto 20 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Magno delle Benedettine in Amelia ed è autorizzato il trasferimento al Monastero medesimo di alcuni immobili attualmente intestati a privati.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Napoli, sig. Candrian Francesco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4080, col quale, fra gli altri, il sig. Candrian Francesco venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Napoli;
Vista la domanda, in data 27 luglio 1932-X, con la quale il predetto Candrian ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Candrian, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Candrian Francesco è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 165. — GUALTIERI.

(7459)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Napoli, sig. De Lucia Paolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4080, col quale, fra gli altri, il sig. De Lucia Paolo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Napoli;
Vista la domanda, in data 27 luglio 1932-X, con la quale il predetto De Lucia ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. De Lucia, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. De Lucia Paolo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 164. — GUALTIERI.

(7460)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Napoli, sig. Gamboni Pasquale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 3 marzo 1926, n. 1360, col quale, fra l'altro, il sig. Gamboni Pasquale venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Napoli;
Vista la domanda, in data 27 luglio 1932-X, con la quale il predetto Gamboni ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Gamboni in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Gamboni Pasquale è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 3 marzo 1926, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 163. — GUALTIERI.

(7461)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Napoli, sig. Grammatico Giuseppe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4080, col quale, fra gli altri, il sig. Grammatico Giuseppe venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Napoli;

Vista la domanda, in data 27 luglio 1932-X, con la quale il predetto Grammatico ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Grammatico, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumerò;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Grammatico Giuseppe è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI Registro n. 9 Finanze, foglio n. 163. — GUALTIERI.

(7462)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 18 novembre 1932.

Autorizzazione all'Istituto « Principe di Piemonte » per gli orfani dei marinai morti in guerra, con sede in Roma, ad accettare una eredità disposta in suo favore dalla defunta signora Matilde Dracopoli vedova Giustiniani.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i due testamenti pubblici, uno in data 26 ottobre 1926, redatto dal R. Console generale d'Italia a Istambul, cav. uff. Giovanni Battista Guarnaschelli, e l'altro successivo in data 15 febbraio 1929, redatto dal R. Console generale d'Italia a Istambul, cav. uff. Luigi Arduini, con i quali la defunta signora Matilde Dracopoli, vedova Giustiniani, istituisce eredi, in parti eguali, delle sue sostanze l'Asilo « Savoia » per l'infanzia abbandonata e l'Istituto « Principe di Piemonte » per gli orfani dei marinai morti in guerra, con sede in Roma;

Ritenuto che l'indicato Istituto è da considerare quale Ente, a carattere nazionale, collegato, ai sensi dell'art. 2 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, con l'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista l'istanza dell'Istituto stesso intesa ad ottenere l'autorizzazione ad accettare, col beneficio dell'inventario, l'anzidetta eredità, costituita da titoli e valori mobiliari, il cui importo complessivo, dedotti i legati, ammonterebbe a circa un milione di lire;

Considerata la convenienza per l'Istituto « Principe di Piemonte » di accettare, con le cautele consentite in materia, nell'interesse degli orfani di guerra, la credità di cui trattasi;

Ritenuto che, prima della pubblicazione dell'avviso ai successivi *ex lege* della testatrice, è stata mossa una eccezione generica da parte di un nipote *ex fratre* della *de cuius;*

Che, d'altro canto, avvenuta detta pubblicazione, nessuna formale opposizione è stata presentata al riguardo nei termini prescritti;

Sentito il Comitato nazionale dell'Opera anzidetta;

Veduti gli articoli 3 della suindicata legge, 67 e 119 del regolamento esecutivo approvato con R. decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Decreta:

L'Istituto « Principe di Piemonte » per gli orfani dei marinai morti in guerra, con sede in Roma, è autorizzato ad accettare, col beneficio dell'inventario per la parte che lo riguarda, la eredità sopraindicata.

Roma, addì 18 novembre 1932 - Anno XI.

p. *Il Capo del Governo*:
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ROSSONI.

(7463)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1932.

Esclusione da qualsiasi impiego presso le Amministrazioni dello Stato del sig. Ciacchella Giovanni.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la documentata istanza 10 dicembre 1931 con la quale il signor Ciacchella Giovanni di Francesco e di Carmela Cassarino, nato in Augusta (Siracusa), chiese di essere nominato nel ruolo degli incaricati stabili di pubblici servizi (guardiani idraulici o di bonifica);

Vista la tessera n. 82840, allegata alla istanza predetta, dalla quale risultava che il Ciacchella era iscritto ai Fasci giovanili di combattimento dal 4 novembre 1930;

Ritenuto che, in base ai criteri stabiliti, la speciale Commissione appositamente istituita per l'esame delle domande ai posti di guardiano idraulico attribuì al candidato Ciacchella Giovanni il coefficiente *uno* spettantegli in relazione alla data di iscrizione al Partito Fascista;

Considerato che successivamente il fratello del Ciacchella presentò *brevi manu* ad un funzionario del Ministero un attestato rilasciato dal segretario del Fascio di Augusta nel quale veniva dichiarato che il candidato di cui si tratta erasi iscritto quale avanguardista nel 1924, che non erasi più iscritto negli anni successivi e che nel 1931 aveva richiesto la reiscrizione al P. N. F.;

Ritenuto che la Commissione esaminatrice non credette di modificare il coefficiente assegnato al Ciacchella per la sua anzianità di iscrizione al Partito, dato che l'interru-

zione dell'appartenenza al Partito del Ciacchella aveva tolto ogni valore alla sua prima iscrizione;

Considerato che lo stesso fratello del Ciacchella presentò successivamente al Ministero altro certificato nel quale era testualmente dichiarato che il Ciacchella Giovanni nel 1921 era iscritto all'Avanguardia giovanile ed ora trovasi iscritto al Fascio giovanile di combattimento;

Ritenuto che lo scopo del predetto certificato era quello di indurre la Commissione esaminatrice a considerare il candidato come iscritto al P. N. F. ininterrottamente dal 1924 in poi per attribuire al Ciacchella il coefficiente di merito corrispondente a tale periodo;

Ritenuto che la Commissione non poteva aderire alla richiesta perchè non poteva ignorare il certificato da cui rilevavasi la interruzione nell'appartenenza al P. N. F.;

Ritenuto che tale certificato non accettato dal Ministero fu successivamente inviato al Ministro per i lavori pubblici con lettera ufficiosa di un'alta personalità del Governo del quale era stata sorpresa la buona fede;

Considerata pertanto la discordanza fra i due certificati;

Visto il telegramma 18 giugno 1932-X col quale il segretario federale del P. N. F. di Siracusa, a seguito di opportuna richiesta fatta dal Ministero ha dichiarato che il Ciacchella Giovanni « inscritto avanguardia 1924 non curò regolarizzazione posizione Partito » e che successivamente in data 4 novembre 1930 (data della costituzione) si iscrisse al Fascio giovanile di combattimento;

Ritenuto che il sig. Giovanni Ciacchella mirava a costituirsi mediante il secondo certificato, reticente e formulato in termini equivoci, un ingiusto titolo di prelazione per la nomina a guardiano idraulico;

Considerato che, dal complesso degli atti, chiara risulta l'intenzione del sig. Ciacchella Giovanni di far uso sciente di un documento incompleto;

Visto l'art. 124 lettera *d*), del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico ed economico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Il sig. Ciacchella Giovanni di Francesco e di Cassarino Carmela, nato in Augusta il 19 maggio 1908, è escluso da qualsiasi impiego presso le Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: Di Crollalanza.

(7437)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1932.

Norme per i pagamenti di merci originarie e provenienti dall'Austria e da altri Paesi esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1932 che dà disposizioni per i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Austria; 25 luglio 1932 relativo agli scambi italo-ungheresi; e 31 ottobre 1932 riguardante quelli italo-jugoslavi;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 25 luglio 1932 portante disposizioni per i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Austria è sostituito dal seguente:

« I pagamenti e trasferimenti suddetti sono regolati dalle disposizioni dell'Accordo italo-austriaco 7 luglio 1932 e dal Protocollo 11 novembre 1932 ».

Art. 2.

L'art. 4 del citato decreto Ministeriale 25 luglio 1932 è modificato come segue:

« Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merce proveniente o originaria dall'Austria deve preventivamente chiedere speciale nulla osta dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

« Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

« L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 3 l'originale del nulla osta. Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana. Delle vendite di merce considerate dal presente articolo che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per le denuncie di cui all'art. 2 ».

Art. 3.

Presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è istituito un Comitato composto di un rappresentante del predetto Istituto e di ciascuno dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze, dell'Istituto nazionale per l'esportazione, della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e della Confederazione nazionale fascista del commercio.

Detto Comitato sarà incaricato:

1° di esaminare e decidere sulla fondatezza delle dichiarazioni tendenti a ridurre o evitare i versamenti presso l'Istituto nazionale dei cambi con l'estero in dipendenza di asseriti pagamenti anticipati, parziali o totali, del prezzo di acquisto delle merci presentate all'introduzione nel Regno;

2° di decidere sul rilascio del nulla osta, e sulle condizioni a cui s'intende subordinarlo, previsto dall'articolo precedente, dall'art. 4 del decreto Ministeriale 31 ottobre 1932 portante disposizioni concernenti i pagamenti di merci importate originarie o provenienti dalla Jugoslavia, o da analoghe successive disposizioni.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 23 novembre 1932 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1932 - Anno XI

Mussolini — Jung — De Francisci.

(7453)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1932.
Nomina dei componenti il Comitato ed il Collegio dei sindaci per la liquidazione del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, riguardante lo scioglimento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo;
Visto il R. decreto 22 ottobre 1932, n. 1379, contenente le norme per la esecuzione, applicazione ed integrazione del R. decreto-legge predetto;

Determina:

Art. 1.

Il Comitato per la liquidazione del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo è composto dei signori:
Avv. comm. Camillo Angelelli, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;
Dott. comm. Ferruccio Ciucci, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Avv. comm. Vincenzo Arcuri, in rappresentanza del Banco di Sicilia e della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele II.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci per la liquidazione del Consorzio suddetto è composto dei signori:
Dott. comm. Giovanni Girardi, ispettore superiore del Ministero delle corporazioni;
Dott. comm. Manlio Campana, ispettore del Tesoro presso il Banco di Sicilia;
Rag. comm. Benvenuto Ricci, direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(7466)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 243 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Lissiach » e « Andreassich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Lissiach Maria ved. di Matteo, figlia di Antonio Andreassich e della fu Antonia Gherbaz, nata a Momiano (Buie) il 2 settembre 1877 e abitante a Buie, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lissia » ed « Andreassi » (Lissia ved. Maria, nata Andreassi).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Lissia » anche ai figli, nati a Merischie: Antonio, il 12 novembre 1902; Matteo, l'11 gennaio 1905; Giuseppe, il 1° novembre 1906; Antonia, il 19 novembre 1908; Pietro, il 15 dicembre 1914, nonchè alle cognate, figlie del fu Antonio Lissiach e della fu Domenica Palcich, nate a Merischie: Stefania, il 10 febbraio 1888; Anna, il 26 maggio 1883.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5799)

N. 279 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lovrinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Lovrinovich Maria vedova di Vincenzo, figlia del fu Giuseppe Iurcotta e della fu Eufemia Petrich, nata a Gimino il 14 giugno 1868 e abitante a Gimino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurino ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni, nato a Gimino il 9 luglio 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5800)

N. 280 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lovrinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lovrinovich Antonio, figlio del fu Vincenzo e di Maria Iurcotta, nato a Gimino il 6 ottobre 1892 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurino ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Noemi Rovis di Carlo e di Virginia Verbitz, nata a Gimino il 9 marzo 1894 ed ai figli, nati a Gimino: Noemi, l'8 ottobre 1919; Carlo, il 26 febbraio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5801)

N. 274 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Loich Carlo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il Decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Gimino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Loich Carlo fu Matteo e fu Marianna Miliavatz, nato a Gimino il 18 marzo 1888, residente a Gimino n. 16, di condizione stradino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Loich in « Luini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Valentich Anna di Michele e di Fosca Jellenich, nata a Gimino il 9 marzo 1901; alle figlie, nate a Gimino dall'or defunta prima moglie Giuseppina Subiotto: Maria, il 7 novembre 1921; Amalia, il 22 ottobre 1919; ed ai figli, nati a Gimino dalla seconda moglie: Aurelia-Antonia, il 5 settembre 1926; Alfonso, l'11 marzo 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5802)

N. 264 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Loich » (Loik) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Loich (Loik) Angelo, figlio di Stefano e di Lucia Scher, nato a Trieste il 13 ottobre 1900 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Loici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Teresa Steffè di Domenico e di Maria Zucca, nata a Capodistria il 3 ottobre 1908, ed alla figlia Egidia, nata a Capodistria il 28 agosto 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5803)

N. 250 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lonzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzarich Valentino, figlio del fu Valentino e della fu Maddalena Zoppolato, nato a Buie il 17 febbraio 1856 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Pregara fu Matteo e fu Filomena Bacich, nata a Buie il 13 agosto 1859, ed al figlio Valentino, nato a Buie il 15 luglio 1884, alla nuora Caterina Furlan fu Domenico e di Caterina Milovich, moglie di Valentino Lonzarich, nata a Buie il 26 febbraio 1897, ed ai nipoti, figli di Valentino Lonzarich e di Caterina Furlan, nati a Buie: Luigia, il 4 maggio 1917; Valentino, il 29 luglio 1920; Riccardo, il 26 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 gennaio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5304)

N. 248 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzarich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e di Maria Monica, nato a Buie il 24 ottobre 1880 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Anna Stornoga di Giorgio e di Anna Sorgo, nata a Portole il 20 maggio 1901, ed ai figli, nati a Buie: Giuseppe, il 13 luglio 1920; Gino, il 4 dicembre 1927; ed alla figlia Regina della defunta prima moglie Maria Tripsich, nata a Buie il 23 novembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5805)

N. 250-1 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzarich Giovanni, figlio di Valentino e di Maria Pregara, nato a Buie il 14 luglio 1897 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Antonini di Francesco e di Maria Gamboz, nata a Buie d'Istria il 13 giugno 1900, ed ai figli, nati a Buie: Giovanni, il 16 novembre 1922; Guido, il 29 dicembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5806)

N. 286 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lovrencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Lovrencich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Crastich, nato a Castelvenere (Pirano) il 23 agosto 1853 e abitante a Castelvenere (Pirano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Cramerstater fu Matteo e fu Maria Marchesich, nata a Castelvenere (Pirano) il 10 ottobre 1856.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5807)

N. 276 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lovrecich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lovrecich Giuseppe, figlio del fu Giacomo e della fu Giovanna Petrincich, nato a Gimino il 17 marzo 1868 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lauretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattea Sagrich fu Biagio e fu Francesca Suffich, nata a Gimino il 23 febbraio 1876; ed ai figli, nati a Gimino: Maria, il 22 settembre 1897; Anna, il 3 aprile 1909; Antonio, il 13 gennaio 1915; Giuseppe, il 13 marzo 1913; Biagio, il 26 agosto 1904; Francesco, il 24 agosto 1899; alla nuora Maria Zullo fu Giovanni e di Giuseppina Brummich, moglie di Francesco Lovrecich, nata a Galliguana il 1° aprile 1906; alla nipote Maria Lovrecich, figlia illegittima di Antonia Lovrecich, nata a Gimino il 30 giugno 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5808)

N. 283 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lucacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucacich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Paolina Pistan, nato a Castelvenere (Pirano) il 28 dicembre 1863 e abitante a Castelvenere (Pirano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Antonia Coslovich, nati a Castelvenere. Matteo, il 6 dicembre 1892; Antonio, il 4 ottobre 1923; Giovanni, il 1° aprile 1898; alla nuora Cecilia Michelich di Francesco e fu Maria Dubaz, moglie di Matteo Lucacich, nata a Castelvenere il 12 agosto 1895; alle nipoti, figlie di Matteo Lucacich e di Cecilia Michelich, nate a Castelvenere: Rosa, il 17 febbraio 1920; Giuseppina, il 16 aprile 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5809)

N. 265 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lucaz » (Lukac) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucaz (Lukac) Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Maria Babich, nato a Vanganello (Marese-go) il 27 luglio 1896 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucas ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5810)

N. 637 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mihalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mihalich Antonio, figlio del fu Giuseppe e della fu Caterina Bolcic, nato a Ocisla (Erpelle Cosina) il 29 maggio 1877 e abitante a Erpelle Cosina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Umek fu Giuseppe e fu Caterina Percic, nata a Comeno (Gorizia) il 26 dicembre 1883 e fu Caterina Percic, nata a Co-

meno (Gorizia) il 26 dicembre 1883 ed al figlio Adolfo, nato a Trieste l'11 ottobre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5811)

N. 79 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Domenico, figlio di Giovanni e di Maria Segota, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 21 marzo 1871 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattea Radoslovich di Matteo e di Anna Carcich, nata a Unie il 22 luglio 1874 ed al figlio Ernesto, nato a Unie il 9 luglio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5812)

N. 65 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Arturo, figlio di Giovanni e di Maria Buccaran, nato a Lussinpiccolo il 1° aprile 1881 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Nicolich di Antonio e di Caterina Scargatich, nata a Lussinpiccolo il 1° aprile 1881; ed ai figli, nati a Lussinpiccolo: Arturo, l'8 dicembre 1909; Gasperina, il 20 giugno 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5813)

N. 66 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Antonio, figlio del fu Giovanni e di Angela Illich, nato a Lussinpiccolo il 15 ottobre 1887 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Picinich di Domenico e di Maria Busanich, nata a Lussinpiccolo il 21 maggio 1890 ed ai figli, nati a Lussinpiccolo: Giuseppina, il 19 marzo 1912; Norma, il 4 luglio 1914; Antonia, l'11 gennaio 1919; Antonio, il 25 marzo 1920; Maria, il 7 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5814)

N. 9033-31.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Iurcich, nato a Fiume il 20 giugno 1893 da Giovanni e da Vincenza

Mihich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Giorgini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Iurcich è ridotto nella forma italiana di « Giorgini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Evelina Rudan, nata a Fiume il 20 dicembre 1898, moglie;
Bruno, nato a Fiume il 21 ottobre 1921, figlio;
Dina, nata a Fiume il 31 luglio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 settembre 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(6981)

N. 19502-31.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Giovanna Bacich ved. Dminak, nata ad Apriano (Abbazia) il 12 giugno 1888 da Giovanni e da Antonia Blasich, residente ad Abbazia, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Demini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Giovanna Bacich ved. Dminak è ridotto nella forma italiana di « Demini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanni, nato ad Apriano il 22 settembre 1912, figlio;
Elena, nata ad Apriano il 15 febbraio 1914, figlia;
Giuseppe, nato ad Apriano il 28 marzo 1918, figlio;
Antonio, nato ad Apriano il 16 dicembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Abbazia alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 10 ottobre 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(6982)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note tra l'Italia e l'Austria relativo all'entrata in vigore del Protocollo firmato in Roma l'11 novembre 1932-XI.

Addì 22 novembre 1932-XI, si è proceduto in Roma, fra il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri, e il Ministro d'Austria presso la Real Corte, ad uno scambio di Note, in virtù del quale viene messo provvisoriamente in vigore, a decorrere dal 23 corrente, il Protocollo fra l'Italia e l'Austria, firmato in Roma l'11 novembre 1932-XI, per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932 concernente la liquidazione del saldo del clearing italo-austriaco.

(7457)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 240.

Media dei cambi e delle rendite
del 23 novembre 1932 - Anno XI.

S. U. America (Dollaro)	19.54
Inghilterra (Sterlina)	64 —
Francia (Franco)	76.45
Svizzera (Franco)	375.90
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.71
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.90
Cecoslovacchia (Corona)	58.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.32
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.66
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.27
Olanda (Fiorino)	7.852
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.41
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50 % (1906)	77.05
Id. 3.50 % (1902)	74.975
Id. 3 % lordo	53.875
Consolidato 5 %	84.25
Buoni novennali. Scadenza 1941	101.35
Id. id. Id 1934	100.85
Id. id Id. 1940	101.375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 18).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	388823 388824	400 — 400 —	Mastromattei *Giustina* / Mastromattei *Giuseppina* } fu Filippo, nubili, dom. a *Castellana* (Bari); vincolate.	Mastromattei *Anna-Giustina* / Mastromattei *Maria-Giuseppa* fu Filippo, nubili, domicil. a *Bari;* vincolate.
» »	85627 85628	60 — 60 —	Ciarelli Carmine-Ludovico / Ciarelli Alfonso } fu Donato, domicil. in Atessa (Chieti).	Ciarelli Carmine-Ludovico / Ciarelli Alfonso } fu Donato, *minori sotto la p. p. della madre Tucci Adelina fu Stefano, ved. Ciarelli,* dom. in Atessa (Chieti).
»	346924	1.190 —	Baronio Giacomo fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Olini Lucia-Paolina fu Giovanni, ved. Baronio, rimaritata Caravelli, dom. a Milano; con usuf. vital. a Lertora *Teresa* fu Giacomo, ved di Baronio Angelo, dom. a Cremona.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Lertora *Maria* fu Giacomo, ved. ecc., come contro.
3,50 %	600875	63 —	Petazzini *Celeste* ed *Elvira* fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Galli Adele, ved. di Petazzini Giovanni,. dom. a Cicognara, frazione del comune di Viadana (Mantova)	Petazzini *Maria-Celestina* ed *Elisa-Lucia* fu Giovanni, minori ecc., come contro.
Cons. 5 %	342180	260 —	*Peyrani* Nicolina-*Michela* fu Giovanni, moglie di Bresso Michele-Angelo, dom. a Pinerolo (Torino), vincolata.	
»	296284	1.200 —	*Peyrani* Nicolina fu Giovanni, moglie di Bresso *Angelo*, dom. a Pinerolo (Torino), vincolata.	*Peirano Nicolina-Teresa-Michela* fu Giovanni, moglie di Bresso *Michele-Angelo*, dom. come contro, vincolate.
»	260071	590 —	*Peyrani Michelina*-Nicolina fu Giovanni, moglie di Bresso *Angelo*, dom. a Pinerolo (Torino), vincolata.	
3,50 %	211292	105 —	*Peyrani* Nicolina-*Michela* fu Giovanni, moglie di Bresso Michele-Angela, dom. a Pinerolo (Torino), vincolata.	Intestata come la precedente.
»	245233	175 —	Sanguinetti *Luigi-Bernardo* fu Giovan Battista, dom. a Chiavari (Genova), ipotecata.	Sanguinetti *Bernardo-Luigi* fu Giovan Battista, dom. come contro, ipotecata.
Cons. 5 %	181076	530 —	Catarinella Principia fu Pasquale, moglie di Catarinella *Biase* fu Michele, dom. a Lavello (Potenza), vincolata.	Catarinella Principia fu Pasquale, moglie di Catarinella *Roberto-Vito-Biase* fu Michele, dom. come contro, vincolata.
»	118500	1.460 —	*Maggiore Nicola* fu Emanuele, dom. a Traso (Genova).	*Maggiolo Nicolò* fu Emanuele, dom. come contro.
3,50 %	156013	70 —	Zanello *Elisa-Luigia* fu Domenico, moglie di Pollino Secondo, dom. a Vercelli, vincolata.	Zanello *Luigia-Elisabetta* fu Domenico, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	110372	235 —	Cascarino Erminio di *Antonio*, dom. a Venasco (Campobasso); con usuf. congiuntivo e cumulativo ai coniugi Cascarino *Antonio* fu Giuseppe e Papa Concetta fu Giovanni, dom. a Venasco (Campobasso).	Cascarino *Luca-Erminio* di *Antonio*, dom. come contro; con usuf congiuntivo e cumulativo ai coniugi Cascarino *Antonino* ecc. come contro.
»	135072	500 —	Prati De Pellati Francesca fu Carlo, dom. a Castellazzo (Alessandria).	Prati De Pellati Francesca fu Carlo, *ved. di Gasti Alessandro* fu *Giuseppe*, dom. come contro.
»	389976	2.810 —	Del Monte Sara fu Alessandro, moglie di Pitigliani-Bonaventura *Guglielmo*, dom. a Pisa.	Del Monte Sara fu Alessandro, moglie di Pitigliani-Bonaventura *Beniamino-Guglielmo*, dom. a Pisa.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	396129	200 —	Orsini *Olga* di Edoardo, nubile, dom. a Napoli.	Orsini *Gravina-Olga* di Edoardo, ***minore sotto la p. p. del padre***, dom. a Napoli.
»	180627	2.940 —	Corbi *Elisabetta* fu Alberto minore sotto la *tutela* di Marini Assunta fu Ferdinando, ved. Corbi, dom ad Aquila.	Corbi *Elisa* fu Alberto, minore sotto la *p. p. della madre* Marini Assunta fu Ferdinando, ved. Corbi, dom. come contro.
»	180629	435 —		
»	204334	415 —	Corbi *Elisabetta* fu Alberto, minore sotto la p. p. della madre Marini fu Ferdinando ved. Corbi, dom. ad Avezzana (Aquila).	
Buono Tesoro novennale 7ª serie	1651	Cap. 1.500 —	Giavazzi Carolina, *Emilia, Luigina*, fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Sironi Luigina, ved. Giavazzi.	Giavazzi Carolina, *Adriana-Emilia, Luigi* fu Giacomo, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 novembre 1932 - Anno XI. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(6397)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 183.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 954 — Data: 25 giugno 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Mattone Antonio di Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 100 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 novembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7471)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 182.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 per cento n. 417251 della rendita annua di L. 560 intestato a Vilatta Teresa fu Pietro, nubile, domiciliata in Saluzzo, con vincolo per dote militare, pel matrimonio a contrarsi dalla titolare con Roulph Pietro di Giacomo, capitano nel 31° reggimento fanteria.

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, che serviva per la riscossione degli interessi (terza e quarta pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 19 novembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7472)

Diffida per restituzione di titolo del consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 184.

I coniugi signori Giannotta Rosina fu Francesco-Paolo e Rivelli Luca fu Giuseppe, domiciliati in Grassano (Matera), a mezzo del ff. ufficiale giudiziario Candela Francesco della Sezione di pretura di Grassano, hanno diffidato, in data 20 agosto 1932-X, la signora Giannotta Maria fu Francesco-Paolo, domiciliata in Grassano, a restituire loro, entro il termine stabilito dalla legge sul Debito pubblico, il certificato nominativo consolidato 5 per cento n. 500385 di annue L. 1875 di rendita, intestato con vincolo dotale a « Giannotta Rosina fu Francesco-Paolo moglie di Rivelli Luca fu Giuseppe » e del quale essi si dichiarano spossessati.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo, presentata dai coniugi Giannotta-Rivelli.

Roma, addì 19 novembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7473)

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 185.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 138.292 di L. 50, intestato a Fornaciari Francesco fu Emilio, minore, sotto la patria potestà della madre Poggi Giuseppina di Giovanni, domiciliato in Quarto dei Mille (Genova), vincolato fino alla maggiore età del titolare.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del pre-

sente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 19 novembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7474)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa artigiani stadérari affini fascista, in Roma, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(7470)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per titoli fra il personale dei gruppi A e B delle Amministrazioni dello Stato per la nomina nei vari gradi del ruolo dei computisti (gruppo B) del Real Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, con il quale sono stati approvati i ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed è stato istituito il ruolo dei computisti del Real Corpo del genio civile;

Visto il R. decreto 30 maggio 1932, n. 680, con il quale sono state dettate le norme per il reclutamento e per le promozioni nei diversi gradi del ruolo predetto;

Ritenuto che entro il termine del 24 agosto 1932, stabilito dall'art. 12 del citato Regio decreto n. 680, non è pervenuta alcuna domanda da parte di impiegati appartenenti al gruppo *B* del Genio civile, per ottenere il passaggio nel ruolo dei computisti;

Che pertanto tutti i 110 posti dell'organico dei computisti possono essere messi a concorso a termini del terzo comma del predetto art. 12 per essere eventualmente conferiti a personale dei gruppi *A* e *B* di altre Amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli per la nomina nei seguenti gradi del ruolo dei computisti (gruppo *B*) del Real Corpo del genio civile:

Grado 8° (computisti capi)	posti n.	23
» 9° (computisti principali)	» »	41
» 10° (computisti) }	» »	46
» 11° (computisti aggiunti) }		
Totale	posti n.	110

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso suddetto i funzionari di grado non inferiore al 10° dei gruppi *A* e *B* delle Amministrazioni dello Stato che nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di ottimo e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di abilitazione del corso superiore di Regio istituto tecnico (Sezione commercio e ragioneria);

diploma di licenza rilasciato dai Regi istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguiti ai termini degli attuali ordinamenti scolastici; oppure diploma di Regio istituto tecnico (Sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Sarà considerato titolo di preferenza l'aver appartenuto all'Amministrazione dei lavori pubblici ovvero l'essere adibito a mansioni contabili presso l'Amministrazione stessa.

I candidati dovranno rivestire nei ruoli delle Amministrazioni di provenienza il medesimo grado cui si riferiscono i posti messi a concorso.

Art. 3.

Alle domande redatte su carta bollata da L. 5, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2. Qualora dal diploma stesso non risultino le votazioni riportate negli esami di licenza, dovrà essere prodotto anche un certificato da rilasciarsi dalla competente autorità scolastica, attestante tali votazioni;

2° copia del foglio matricolare militare. Gli ex combattenti dovranno produrre altresì i documenti comprovanti le eventuali benemerenze di guerra ed una dichiarazione integrativa, da rilasciarsi dalla autorità militare ai sensi della circolare 588 *Giornale militare* 1922, ed attestante la permanenza durante la guerra 1915-1918 in zona di operazioni presso reparti operanti o presso i Comandi mobilitati o, eventualmente, in luoghi di cura od in licenza di convalescenza per malattia o ferita riportata in combattimento;

3° stato di famiglia su carta bollata da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, e legalizzato dal presidente del Tribunale;

4° i documenti che possano comprovare che il concorrente si trovi in una delle condizioni di cui al penultimo comma del precedente art. 2

I candidati potranno altresì allegare alla domanda tutti quegli altri documenti di cui essi siano in possesso ed attestanti eventuali particolari benemerenze civili o militari, studi speciali percorsi o pubblicazioni fatte.

Le domande dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali - Divisione II), entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, e per il tramite delle Amministrazioni dalle quali ciascun concorrente dipende

Le Amministrazioni predette nel trasmettere le domande entro il termine fissato dal comma precedente, dovranno allegarvi copia delle note di qualifica del candidato relative all'ultimo quinquennio, e dello stato matricolare e dovranno altresì esprimere il loro consenso all'eventuale passaggio del candidato alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 4.

I funzionari prescelti verranno collocati nel ruolo dei computisti nello stesso grado e con l'anzianità raggiunta nei ruoli di provenienza.

Art. 5.

Con successivo decreto verrà nominata la Commissione esaminatrice del concorso che sarà composta di un funzionario amministrativo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non inferiore al 5°, presidente; di un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non inferiore al 7°, e di un funzionario della Ragioneria centrale di grado non inferiore al 7°.

Un funzionario di grado non inferiore al 9° dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici avrà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(7477)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.